



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE**

## **INDICE**

### **CAPO I – NORME GENERALI**

**Art. 1- OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 2- FINALITA'**

**ART. 3- DEFINIZIONI**

### **CAPO II – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI**

**ART. 4 – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**ART. 5 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI**

**ART. 6 – METODOLOGIE DI RILEVAZIONE**

**ART. 7 – PROVVEDIMENTI ATTUATIVI**

### **CAPO III – MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ART. 8 – TITOLARE, RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

**ART. 9 - PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO**

**ART. 10 - ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE**

**ART. 11 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI**

**ART. 12 – INFORMATIVA**

**ART. 13 – MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI**

**ART. 14 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

**ART. 15 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

**ART. 16 - LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI**

**ART. 17 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

**ART. 18 – COMUNICAZIONE**

**ART. 19 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

### **CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

**ART. 20 – TUTELA**

### **CAPO V - MODIFICHE**

**ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI**

### **CAPO VI - ENTRATA IN VIGORE**

**ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE**

## **CAPO I – NORME GENERALI**

### **Art. 1- OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Castellina Marittima, nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il presente Regolamento si uniforma alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, e di seguito denominato Codice, nonché al Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del 08 aprile 2010, emanato dall'Autorità Garante della Privacy e successive modifiche ed integrazioni, garantendo che tutte le fasi, dalla installazione alla gestione degli impianti, all'utilizzo dei dati personali raccolti, si svolgano nel rispetto dei principi e dei limiti ivi fissati. Il trattamento dei dati raccolti attraverso impianti di videosorveglianza regolarmente installati, dovrà avvenire in modo tale da non determinare un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati, con particolare riguardo al diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali, alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché, più in generale, alla dignità delle persone. Tale garanzia è da intendersi riferita anche ai diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolto nel trattamento dei dati.

2. Per tutto quanto non sia espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice e nei provvedimenti dell'Autorità Garante della Privacy sopra citati.

### **ART. 2- FINALITA'**

1. L'installazione di impianti di videosorveglianza all'interno del territorio comunale persegue le seguenti finalità:

- controllo del traffico ed eventuale rilevazione di violazioni al Codice della Strada, nelle modalità prescritte puntualmente dal sopracitato Provvedimento del Garante della Privacy, nonché dalle direttive ministeriali emanate in materia;

- accertamento dell'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose nonché misure per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689), allorché risultino inefficaci o inattuabili misure di controllo alternative;

- controllo del territorio.

2. Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio, gestiti dal Comune di Castellina Marittima, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

3. L'Ente garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolto nel trattamento. I dati raccolti mediante i predetti sistemi di videosorveglianza, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati in ottemperanza dei principi di necessità, pertinenza e proporzionalità stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.

4. Le finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, in particolare dal D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

5. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana.

6. La disponibilità tempestiva di immagini presso la sede della Polizia Municipale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della stessa e delle altre forze dell'ordine.

### **ART. 3- DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- per “banca di dati”, il complesso organizzato di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti e i mezzi che transitano nell'area interessata;
- per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- per “titolare” del trattamento, l'Ente Comune di Castellina Marittima, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- per “responsabile” del trattamento, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- per “incaricati” del trattamento, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- per “responsabile esterno” qualsiasi soggetto che il titolare decide di “mettere a capo” della gestione e supervisione di un trattamento di dati personali.
- per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; ogni altra operazione di trattamento.

## **CAPO II – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI**

### **ART. 4 – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

1. Il sistema di videosorveglianza, compatibilmente con le potenzialità disponibili e raggiungibili dal proprio sistema di collegamento;
2. Laddove e fintanto che non sia possibile il raggiungimento dell'obiettivo sopra citato per carenze strutturali, o altre per ragioni a carattere temporaneo, la raccolta dei dati può essere decentrata presso altra struttura in cui è tecnicamente possa essere collocato l'impianto.

### **ART. 5 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI**

1. Gli impianti sono a circuito chiuso e possono essere costituiti da una o più telecamere fisse e/o mobili.
2. Le telecamere sono collocate opportunamente al fine di controllare gli ambiti da sorvegliare, ma con angolazione tale da non riprendere dettagli su aree di proprietà privata e luoghi di lavoro.
3. La posizione delle telecamere e le eventuali fasi di ronda delle medesime, sono predefinite con atto ai sensi del successivo art. 7 ed eseguite dai tecnici specializzati.
4. La conformazione degli impianti di videosorveglianza installati deve assicurare che le immagini raccolte garantiscano riprese di tipo panoramico escludendo riprese di dettaglio tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, salvo che questo risulti indispensabile per lo scopo da perseguire.

### **ART. 6 – METODOLOGIE DI RILEVAZIONE**

1. Il sistema di videosorveglianza prevede come regola generale la videoregistrazione.
2. In casi sporadici ed eccezionali è consentita la visualizzazione in tempo reale delle immagini tramite video, in particolare nel caso di eventi in cui si renda necessario il monitoraggio diretto. Tali esigenze devono avere carattere di eccezionalità, temporaneità e devono essere adeguatamente motivate con provvedimento del titolare.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o a fini promozionali-turistici o pubblicitari che rendano identificabili i soggetti ripresi.

### **ART. 7 – PROVVEDIMENTI ATTUATIVI**

1. Compete alla Giunta Comunale, sentito/i il/i Responsabile/i del trattamento dei dati, l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione delle modalità delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.
2. È compito del responsabile del trattamento dei dati garantire il costante adeguamento dell'impianto alle norme di sicurezza e controllare che l'uso delle immagini riprese e raccolte avvenga secondo le modalità indicate dal presente regolamento.

## **CAPO III – MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

## **ART. 8 – TITOLARE, RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs 196/03, il Comune di Castellina Marittima nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in P.zza Mazzini 4.
2. Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.
3. Il Comune di Castellina Marittima nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali.
4. Il Comune di Castellina Marittima in persona del Sindaco pro-tempore, nella sua qualità di titolare del trattamento, coadiuvandosi con il/i responsabile/i nominato/i, provvederà ad evadere tempestivamente le istanze di accesso pervenute ex art. 7 D.Lgs. 196/2003, entro 15 giorni dalla ricezione della stessa.
5. Il titolare, entro detto termine, comunicherà, altresì, le ipotesi in cui siano necessarie operazioni di particolare complessità per il reperimento del dato e che potrebbero posticipare la risposta all'istanza ricevuta entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione. Le spese per l'estrapolazione del dato immagine possono essere attribuite all'istante.
6. L'operatore della Polizia Municipale, o altra persona fisica o giuridica nominata dal Sindaco, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
  - a) Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
  - b) Il responsabile nominato, anche per il tramite degli incaricati, dovrà comunicare al titolare le istanze di accesso eventualmente pervenute, coadiuvandolo, poi, nell'evasione della stessa nei modi e nei termini indicati nel presente regolamento.
  - c) Adotta e rispetta le misure di sicurezza indicate dal Titolare del trattamento oppure individua ed adotta le misure di sicurezza idonee alla protezione dei dati raccolti per mezzo di sistemi di videosorveglianza.
  - d) Evade le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste stesse. Comunica al Titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere.
  - e) Provvede a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione.
  - f) I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
7. Il Responsabile dei sistemi informativi e tecnologici è responsabile della Sicurezza dei dati a livello informatico ed è nominato responsabile del trattamento dati per le attività attinenti all'installazione, alla configurazione, al profilo di autorizzazione e alla manutenzione degli apparati di videosorveglianza. Il Responsabile informativo può individuare uno o più incaricati per le singole fasi dei processi di competenza.

8. Agli Incaricati sono affidati i seguenti compiti:

- trattare tutti i dati personali di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni in modo lecito e secondo correttezza;
- accedere ai dati unicamente con le credenziali assegnate senza che queste vengano comunicate a soggetti terzi non autorizzati. In particolare, le credenziali dovranno essere modificate con cadenza trimestrale ed essere composte da minimo 8 caratteri alfanumerici. Le credenziali non dovranno fare alcun riferimento al soggetto assegnatario non dovendo contenere elementi personali riconducibili al medesimo;
- effettuare la consultazione esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni;
- verificare che le registrazioni non superino i termini temporali di legge, ovvero i 7 (sette) giorni controllando saltuariamente che la sovra registrazione sia attiva;
- comunicare al Responsabile o al Titolare - entro due giorni dalla ricezione - eventuali richieste di accesso ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 inoltrate da soggetti terzi;
- comunicare al titolare eventuali accessi non autorizzati da parte di soggetti terzi, negli ambienti in cui risiedono gli schermi e/o le registrazioni;
- non creare salvataggi dati o banche dati derivanti dalla raccolta effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, senza espressa autorizzazione scritta del Responsabile del trattamento. Mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Supervisionare i soggetti preposti alla manutenzione dell'impianto quando questi avvengano in loco;
- prendere visione del presente regolamento, il quale costituisce a tutti gli effetti documento formativo-informativo per un corretto uso della strumentazione necessaria al funzionamento dell'impianto;
- gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

#### **ART. 9 - PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO**

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito, oltre al Sindaco o suo delegato, ai legali di fiducia del Titolare del trattamento nei casi in cui ciò sia necessario per tutelare gli interessi dell'Amministrazione Comunale, al Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale U.O Sistemi innovativi e tecnologici al Responsabile della Polizia Municipale, quali Responsabili del trattamento dei dati, al personale di Polizia Municipale appositamente nominato incaricato dal Responsabile, ai tecnici informatici per interventi di manutenzione. L'accesso di questi ultimi è subordinato al consenso anche orale del/dei responsabile/i.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate necessitano di autorizzazione scritta del Titolare.
3. L'accesso ai sistemi (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è esclusivamente consentito al responsabile, agli incaricati come indicato nei punti precedenti, all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di polizia giudiziaria.
4. Il Responsabile e gli incaricati sono dotati di password di accesso al sistema.

#### **ART. 10 - ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE**

1. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
2. Nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei crimini e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ecc.
3. Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
4. L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi o di danni al patrimonio comunale.
5. In nessun caso, i dati trattati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
6. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **ART. 11 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI**

1. L'utilizzo dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento, e comunque attivato esclusivamente in caso di necessità.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare e/o al Responsabile.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **ART. 12 – INFORMATIVA**

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti potenzialmente interessati debbono essere adeguatamente informati che stanno per accedere o si trovano all'interno dell'area soggetta a videosorveglianza, mediante la predisposizione degli strumenti informativi e di pubblicizzazione idonei. L'obbligo di informativa sussiste anche nel caso in cui l'utilizzo di videocamere sia collegato ad eventi e/o iniziative pubbliche a carattere temporaneo, (manifestazioni, eventi sportivi ecc)
2. Il Responsabile all'atto dell'installazione delle telecamere assicura il posizionamento in prossimità dell'area soggetta a controllo di appositi cartelli informativi di cui all'Allegato A. Ove fossero collocate più telecamere ed in rapporto all'ampiezza dell'area soggetta a controllo, saranno apposti più cartelli.

3. Il Responsabile, prima dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza provvede a predisporre ulteriori forme di pubblicizzazione, utilizzando a questo fine i mezzi di comunicazione nella sua disponibilità, (Albo pretorio, sito internet, giornalino del Comune ecc), rendendone noti gli scopi e avvisando gli interessati dei propri diritti.

4. Il Responsabile comunica, con le modalità ritenute più idonee e comunque nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente, eventuali variazioni inerenti la collocazione degli impianti e delle aree soggette a controllo.

#### **ART. 13 – MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI**

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 3 e previo adempimento dell'obbligo di informativa di cui all'art. 13, il trattamento dei dati personali raccolti e registrati mediante impianti di videosorveglianza regolarmente installati sul territorio comunale è effettuato nel rispetto delle seguenti regole:

- i dati raccolti sono trattati dal/i responsabile/i del trattamento, e dagli incaricati all'uopo autorizzati, sulla base delle istruzioni fornite dal titolare, dal presente regolamento, dal d.lgs. 196/2003 e dai Provvedimenti dell'Autorità Garante della Privacy citati all'art. 1 comma 2. Il trattamento consiste nella conservazione dei dati per il tempo stabilito e di cui al successivo punto b). La visione delle immagini registrate è consentita allorché ricorrano i presupposti per la tutela delle finalità di cui all'art. 4. La visione è consentita altresì per esigenze di manutenzione dell'impianto, limitatamente ai soggetti a ciò specificamente incaricati;

- per ogni impianto di videosorveglianza attivato deve essere stabilito e reso noto se le immagini sono registrate e, in caso positivo, il tempo di conservazione. Salvo disposizioni specifiche diverse, laddove si stabilisce la registrazione delle immagini su supporto magnetico o digitale il tempo di conservazione è quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in ogni caso non superiore al periodo massimo consentito dalla legislazione in materia.

- decorso il termine di conservazione di cui al punto precedente, i dati raccolti sono cancellati automaticamente anche mediante sovrapposizione degli stessi.

- al termine del periodo di utilizzo dei supporti magnetici, questi sono distrutti a cura del responsabile

- nel caso in cui uno dei luoghi soggetti a videosorveglianza sia stato consumato o tentato un reato, la registrazione dei tempi immediatamente precedenti e successivi lo stesso viene consegnata all'autorità preposta.

#### **ART. 14 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del/i Responsabile/i, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;

- d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 15 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

#### **ART. 16 - LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI**

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

#### **ART. 17 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e/o integrazioni.

#### **ART. 18 – COMUNICAZIONE**

1. La comunicazione dei dati personali (ovvero il rendere i dati conoscibili a soggetti di cui è conosciuta preventivamente l'identità) da parte del Comune di Castellina Marittima a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può decorso effettuarsi nei termini di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

4. A norma dell'Allegato B del Codice privacy, il titolare è obbligato a mettere in sicurezza i dati personali che comunica all'esterno. Per adempiere a tale principio il titolare ha adottato come procedura quella di far sottoscrivere delle dichiarazioni di riservatezza ai soggetti terzi che, in virtù delle funzioni svolte per il Comune, possono entrare in contatto anche in via indiretta ed incidentale coi dati ripresi dagli impianti di videosorveglianza.

#### **ART. 19 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Il presente Regolamento in formato integrale viene pubblicato all'interno dell'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Castellina Marittima.

3. Copia dello stesso sarà altresì trasmessa al Responsabile, interni ed esterni, del trattamento dati ed ai Responsabili d'Area dell'Ente.

#### **CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

##### **ART. 20 - TUTELA**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 9.

## **CAPO V - MODIFICHE**

### **ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente atto è trasmesso in copia, sia a seguito della sua approvazione, sia di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti al Procuratore della Repubblica di Pisa, nonché al Garante per la protezione dei dati personali.

## **CAPO VI - ENTRATA IN VIGORE**

### **ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità previste dallo statuto.